



2025/2246

10.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2246 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 per quanto riguarda le frequenze minime di controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel quadro del piano di controllo dei contaminanti per gli alimenti immessi sul mercato dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione ⁽²⁾ per quanto riguarda la frequenza minima di controllo per vari prodotti.
- (2) Le frequenze minime di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 sono determinate sulla base del rischio. L'esperienza acquisita dall'applicazione di detto regolamento dimostra che per determinati prodotti le frequenze minime di controllo non sono adeguate.
- (3) In particolare, i dati raccolti dagli Stati membri mostrano che nel caso delle carni non trasformate di bovini, ovini, caprini, suini e pollame vi è un basso rischio di non conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ⁽³⁾. È pertanto opportuno ridurre la frequenza minima di controllo per tali carni, comprese le frattaglie commestibili, di cui all'allegato I, punto 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932.
- (4) I dati raccolti dagli Stati membri dimostrano inoltre che nel caso delle uova vi è un basso rischio di non conformità al regolamento (UE) 2023/915. Per i metalli nelle uova è fissato un livello massimo di residui nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Dovrebbe pertanto essere ridotta la frequenza minima di controllo per le uova di gallina e altre uova fresche di cui all'allegato I, punto 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932, e alla categoria «uova di gallina e altre uova fresche» non dovrebbe applicarsi il requisito di una frequenza minima di campionamento del 10 % di cui all'allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 per i controlli su vari metalli.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione, del 9 giugno 2022, concernente modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l'elaborazione di tali piani (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/932/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj>).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>).

- (6) Poiché le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 si riferiscono all'anno civile pertinente, le modifiche da apportare a tale regolamento di esecuzione mediante il presente regolamento dovrebbero applicarsi per la prima volta al piano per il 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 è così modificato:

1) al punto 1, lettera a), la tabella è così modificata:

- a) le voci relative a «carni bovine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)», «carni ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)» e «carni suine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)» sono sostituite dalle seguenti:

«Carni bovine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)»	Minimo 0,01 % del numero totale di animali macellati
Carni ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	Minimo 0,002 % del numero totale di animali macellati
Carni suine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)	Minimo 0,0015 % del numero totale di animali macellati»

- b) la voce relativa a «carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)» è sostituita dalla seguente:

«Carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)»	Per ciascuna categoria di pollame considerata (polli da carne, galline a fine carriera, tacchini, altro pollame) minimo 1 campione per 5 000 tonnellate di produzione annuale (peso morto)»
--	---

- c) la voce relativa a «uova di gallina e altre uova fresche» è sostituita dalla seguente:

«Uova di gallina e altre uova fresche»	Minimo 1 campione per 5 000 tonnellate di produzione annuale di uova»
--	---

2) al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) Gli Stati membri effettuano annualmente controlli relativi ai “metalli” sul 10 % minimo dei campioni prelevati per ciascun gruppo di prodotti conformemente alla tabella del presente allegato, fatta eccezione per i gruppi di prodotti “uova di gallina e altre uova fresche”, “crostacei e molluschi bivalvi”, “grassi e oli animali e marini” e “prodotti trasformati di origine animale”.».